

R.G. 35212/04

Sent. 8/106/07
Rep. 7365/07



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della Sez.4° Civile del Tribunale di Milano dr.ssa M.L.Padova
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.35212/04 R.G., avente ad oggetto una domanda di
accertamento e risarcimento danni promossa da

[REDACTED]

l'avv. D. Rivosecchi

- ATTORE -

CONTRO

[REDACTED] con gli avv. Alcide,
Marco e Paolo Villani

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: Per ciascuna delle parti: come nei rispettivi fogli allegati
al verbale di udienza 31.01.2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] nella sua veste di titolare della ditta individuale [redacted] conveniva in giudizio la [redacted] spa chiedendo che venisse accertata e dichiarata in capo all'attore la proprietà piena ed esclusiva dei beni mobili indicati nell'atto per notar [redacted] del 16.09.1998 e registrato a Milano il 09.10.1998 ed in particolare dichiarare di proprietà dell'attore i beni meglio individuati in citazione, accertando altresì l'avvenuto saldo del prezzo e dichiarando che nulla è più dovuto dall'attore alla società convenuta per tale titolo; con conseguente ordine alla Cancelleria competente di provvedere alla cancellazione della trascrizione effettuata ex adverso ai sensi dell'art.1524 c.c. 2° comma del patto di riservato dominio relativo all'atto predetto. Analoghe domande l'attore svolgeva in relazione ad altro atto identico, avente ad oggetto i beni meglio individuati in citazione, datato 15.07.1999 e registrato a Milano il 09.10.1999. Infine l'attore chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni – quantificati in € 25.823,00= comprensivi di interessi, ovvero da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza delle argomentazioni avversarie ed evidenziando l'esistenza di un'esposizione debitoria dell'attore per € 2.445,15= per la quale svolgeva domanda riconvenzionale.

Non si dava ingresso ad alcuna attività istruttoria e quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico in causa oltre che documentalmente provato che tra le parti sono intervenuti i due contratti di vendita con patto di riservato dominio dedotti in giudizio dall'attore a fondamento delle domande giudizialmente coltivate.

Alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta risulta che il pagamento del corrispettivo dei beni venduti con tali patti di riservato

dominio è avvenuto integralmente. D'altro canto neppure la convenuta prospetta l'esistenza di un residuo debito per tali titoli, ma deduce l'esistenza di un saldo a suo favore per □ 2.445,15= senza specificare il rapporto negoziale cui esso si riferisce. Dalla corrispondenza ante causam proveniente da [REDACTED] - prodotta in allegato al fascicolo della convenuta (doc.12) - emerge che il predetto credito residuo sarebbe relativo ad un "contratto di somministrazione" non meglio precisato. Anche nel presente giudizio la prospettazione del titolo dedotto a fondamento del preteso credito residuo compiuta da parte convenuta resta totalmente nel vago. Ciò da un lato conferma la ritenuta fondatezza della domanda attorea - avendo il [REDACTED] documentato di avere integralmente pagato il corrispettivo pattuito e gli interessi relativi ai due contratti di vendita con patto di riservato dominio oggetto di causa - e dall'altro induce alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, in quanto non dipendente dai titoli dedotti in giudizio dall'attore.

Alla stregua di quanto sin qui osservato, perciò, il mantenimento della trascrizione della riserva di proprietà anche in epoca successiva all'integrale pagamento del corrispettivo della vendita costituisce un palese abuso da parte della venditrice e ne concreta la responsabilità ex art.2043 c.c.. Ciò ne comporta la responsabilità per il risarcimento dei danni che ne fossero conseguiti. In proposito appare evidente che il regime di pubblicità della trascrizione comporta ex se un'evidente limitazione alla piena disponibilità dei beni da parte dell'acquirente e, certamente, anche una lesione alla sua immagine. Il danno perciò è in re ipsa. In relazione alla sua quantificazione l'attore non fornisce un parametro di liquidazione attendibile e dunque occorre - come richiesto - provvedere alla sua determinazione in via equitativa. Ritiene questo giudice - avuto specifico riguardo al tempo in cui si è protratta l'illegittima trascrizione - che sia congruo determinare tale danno nella misura di €1.000,00= complessivamente.



Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate.

p. q. m.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara in capo all'attore la piena ed esclusiva proprietà dei beni mobili indicati nell'atto per notar Landoaldo de Modana del 16.09.1998 e registrato a Milano il 09.10.1998 e precisamente: n.1 CELSIS 5250 CASC - MATRICOLA 5000°20061; N.1 CILINDRO ANALISIS GRANDE; N.1 DRUM LOADING FRAME; nonché di quelli indicati nell'atto per notar Landoaldo de Modana del 15.07.1999 registrato a Milano il 09.10.1999 e precisamente: N.1 C-550 LANOVIA;
 - 2) ordina alla competente Cancelleria di provvedere – con esonero da ogni responsabilità – alla cancellazione della trascrizione del patto di riservato dominio di cui ai due contratti di cui al precedente punto 1);
 - 3) condanna la convenuta a risarcire all'attore i danni liquidati in via equitativa nella misura di €1.000,00=;
 - 4) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 190,00= per spese, € 674,00= per diritti ed € 4.300,00= per onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori di legge.
- Milano, 22.06.07.

Il Giudice

Ue, L. Padova

